

**Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
(Circolare n. 300/A/10/108/13/1 e Prot. n. 74491 del 15 settembre  
2010)**

**Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Decreto-Legge 6 luglio 2010, n.103, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2010, n, t 27, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti". Modifiche del Codice della Strada e del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286.Prime dispositive operative in materia di autotrasporto di merci.**

Si fa seguito alle note n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio 2010 , in attesa di una più completa direttiva in tema di controllo dell'autotrasporto di merci e di persone, che è in fase di predisposizione congiunta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e limitatamente ai profili di specifico interesse per l'attività degli organi di polizia stradale, con la presente circolare e con le schede esplicative accluse (All. 1) si forniscono le prime disposizioni operative relative alle norme della Legge n. 120/2010 concernenti l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi che hanno modificato la Legge 6 giugno 1974, n. 298 ed il Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

**1. Pagamento in misura ridotta per le violazioni in materia di abusivismo nel trasporto merci**

Per effetto della sostituzione integrale del comma 4 dell'art. 60 della Legge n. 298/1974, dallo scorso 13 agosto è venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall'art. 26 (trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli Autotrasportatori) e dall'art. 46 della stessa legge (trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza licenza ovvero violandone le prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non adibito a tale uso o violando le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione, fattispecie espressamente richiamate dall'art. 88/3° comma del C.d.S.) Le violazioni sanzionate dai citati artt. 26 e 46 L. 298/1974, perciò, potranno essere estinte, entro 60 giorni, con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale), attraverso l'utilizzo del modello F23 e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione.

**2. Interventi in materia di abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci commesso da veicoli stranieri.**

Allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci, l'art. 52 della Legge n. 120/2010 modificando l'art. 60 della Legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli articoli 26 della stessa Legge n. 298/1974, commesse con un veicolo immatricolato all'estero, che sta effettuando

attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 207 C.d.S.

Le sanzioni sopraindicate, sulla base delle disposizioni dell'art. 44 della Legge 298/1974, sono applicate a chiunque effettua l'attività abusiva di autotrasporto con un veicolo immatricolato all'estero e, quindi, anche nei confronti del conducente del veicolo stesso.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 207 C.d.S., l'operatore di polizia deve chiedere al trasgressore, che non provvede al pagamento in misura ridotta, se intende versare una cauzione e, qualora non si avvalga neanche di detta facoltà, deve disporre il fermo amministrativo del veicolo, secondo la procedura dell'art. 214 C.d.S. in quanto applicabile.

La somma riscossa a titolo di cauzione, pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione dell'art. 26 della Legge 298/1974, quando il veicolo è immatricolato in un Paese extracomunitario, pari, invece, al pagamento in misura ridotta, quando il veicolo è immatricolato in un Paese dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, sarà trattenuta presso l'ufficio dell'organo accertatore per essere versata, attraverso il modello F23, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, emessa ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in attesa del pagamento in misura ridotta, secondo la nuova formulazione dell'art. 207, comma 3, C.d.S. (modificato dalla Legge 120/2010), non può essere affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido, ma deve essere necessariamente consegnato ad un custode-acquirente di cui all'art. 214-bis C.d.S. o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato di cui al D.P.R. 571/1982 ed ivi restare in attesa del pagamento della sanzione o della cauzione o, in mancanza, per massimo 60 giorni.

Giova ricordare che dalla violazione degli artt. 26 e 46 della L. 298/1974 discende anche l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Pertanto, la misura del fermo amministrativo non viene meno dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero, in mancanza, dopo i 60 giorni previsti dall'art. 207 C.d.S., bensì prosegue fino allo spirare del termine di 3 mesi secondo le norme dell'art. 214 C.d.S., in quanto compatibili.

Dunque, ove ricorrano i presupposti per l'affidamento della custodia del veicolo oggetto di fermo amministrativo al trasgressore o ad altro obbligato in solido, l'esecuzione della misura del fermo avverrà senza affidamento al custode-acquirente o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. 571/1982, solo nel periodo compreso tra la data del pagamento in misura ridotta o della cauzione, ovvero, in assenza di uno di tali pagamenti, lo spirare del termine di 60 giorni di cui fino al termine dei tre mesi di fermo amministrativo.

Naturalmente, l'affidamento in custodia ai soggetti sopraindicati presuppone che gli stessi abbiano provveduto all'integrale ristoro delle eventuali spese di recupero, custodia e trasporto del veicolo, come previsto dall'art. 214, comma 2, C.d.S.

A tal proposito, si rammenta che, mentre per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea, l'esistenza dei requisiti morali e di buona condotta, che deve possedere la persona che assume la custodia, possono essere anche autocertificati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per gli stranieri tale operazione non è possibile e, quindi, in genere, essi non potranno mai essere nominati custodi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, nel confermare che, per il momento, le somme previste come sanzione amministrativa dovranno essere corrisposte dal trasgressore solo in contanti, si rappresenta che sono allo studio procedure operative che consentiranno l'impiego di strumenti telematici di pagamento, quali bancomat e carta di credito, rispetto ai quali si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni appena possibile.

### **3. Nuove sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione delle disposizioni comunitarie.**

Con l'art. 52, comma 1, lettera a), della Legge 120/2010, è stato introdotto l'articolo 46-bis della Legge 6 giugno 1974, n. 298 recante sanzioni in materia di violazioni delle regole del cabotaggio stradale. Facendo seguito alla circolare n. 300/A/8176/10/111/2/3 del 7.6.2010, si rappresenta che dal 13 agosto scorso le violazioni relative a trasporti di cabotaggio senza osservare le nuove disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento (CE) 1072/2009 del 21.10.2009 (i cui artt. 8 e 9 in materia sono entrati in vigore dal 14 maggio 2010) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 (pagamento in misura ridotta ammesso, pari a euro 5.000), nonché con la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.

Anche nel caso delle violazioni sanzionate dall'art. 46-bis L. 298/1974 trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 C.d.S., per la cui esecuzione si richiamano le indicazioni già fornite al punto 2) della presente circolare, con l'avvertenza che per espressa previsione normativa dell'art. 46-bis, 2° periodo, il fermo amministrativo del veicolo, sia nella fase in cui discende dall'eventuale mancato pagamento della sanzione o della cauzione all'organo accertatore, sia nella fase di esecuzione della misura sanzionatoria, dovrà essere sempre eseguito, a spese del responsabile della violazione, affidando il veicolo soltanto ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis (custode-acquirente o, in mancanza, soggetto autorizzato ai sensi del D.P.R. 571/1982).

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ambito dell'applicazione della nuova norma dell'art. 46-bis della L. 298/1974 si precisa ulteriormente che:

- i riferimenti fatti nella precedente circolare n. 300/A/8176/10/111/2/3 del 7.6.2010 alla violazione di cui all'art. 46 L. 298/1974 devono ora intendersi allo specifico art. 46-bis della medesima legge;

- i riferimenti alla violazione delle "disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione" contenuti nell'art. 46-bis della Legge 298/1974 vanno intesi alle nuove disposizioni comunitarie di cui al citato Regolamento (CE) 1072/2009, che dal 14.5.2010:

- ha abrogato le corrispondenti disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3118/93 per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 8 e 9;

- ha automaticamente superato la disciplina nazionale di esecuzione del Regolamento (CEE) n. 3118/93, contenuta nel D.M. 3 aprile 2009.

Non rientrano nell'ambito di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46-bis della Legge 298/1974 la mancanza della documentazione attestante la regolarità del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento (ed oggetto di controllo su strada) e, cioè, la sola prova documentale - documento equipollente - finalizzata ad attestare in modo inequivocabile la legittimità di tale trasporto effettuato in ambito nazionale consecutivamente ad un trasporto internazionale in ingresso (art. 8 del Regolamento (CE) 1072/2009), nonché la incompleta compilazione o la mancanza del citato documento equipollente a bordo del veicolo che sono ora oggetto della specifica disciplina sanzionatoria del comma 6 dell'art. 7-bis del D.L.vo n. 286/2005.

Invece, nel caso in cui durante l'effettuazione di un trasporto di cabotaggio a bordo del veicolo si trovi il predetto documento equipollente comprovante lo specifico trasporto nazionale in corso di svolgimento, ma risultino violate le altre condizioni contemplate nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 (ad es.: mancanza a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria, mancata esibizione della lettera di vettura internazionale "CMR" comprovante il precedente trasporto internazionale in ingresso che legittima lo svolgimento dell'attività di cabotaggio, mancata esibizione della documentazione riferita ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, accertato superamento del numero dei viaggi consentiti in regime di cabotaggio, mancata osservanza dei limiti temporali per l'esecuzione dell'attività di cabotaggio in territorio italiano, ecc.), saranno comunque applicate le sanzioni di cui all'art. 46-bis.

Nell'ipotesi in cui le irregolarità si riferiscano:

- alle modalità di esecuzione dell'attività di cabotaggio (ad es.: a bordo del veicolo non si trova la copia certificata conforme della licenza comunitaria o la documentazione attestante il trasporto internazionale in entrata, nonché i precedenti trasporti di cabotaggio svolti, ovvero quando la stessa risulti incompleta, ecc.),

- alla documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare il trasporto di cabotaggio oggetto di controllo su strada troveranno, infine, applicazione entrambe le fattispecie sanzionatorie (art. 46-bis Legge 298/1974 ed art. 7-bis, comma 6, D.L.vo 286/2005).

#### **4. Istruzioni scritte per l'esecuzione del trasporto**

Allo scopo di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'attività di accertamento della responsabilità dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto ed, in particolare, del committente e del vettore, il Decreto-legge 6.7.2010, n. 103 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127, ha modificato alcune disposizioni del Decreto Legislativo 286/2005

In particolare, le modifiche apportate agli artt. 7, commi 4 e 5, 7-bis, commi 3, 5 e 6, e all'art. 8, commi 1, 2 e 3, D.L.vo 286/2005 consentiranno di anticipare già in occasione dei controlli stradali l'attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità da parte del committente nonché del vettore insieme con il conducente del veicolo, autore materiale delle violazioni.

La nuova disciplina ha infatti stabilito che, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del citato D.L.vo 286/2005, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo, dei limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 C.d.S.), gli organi di polizia stradale "verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione" (art. 7, comma 4, D.L.vo 286/2005)

Rispetto alla previgente normativa, si è pertanto statuito che le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente, ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'art. 7-bis D.L.vo 286/2005

La mancanza delle istruzioni a bordo del veicolo comporta l'applicazione a carico del vettore e del committente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente (distinti verbali).

Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

La nuova formulazione dell'art. 7 del D.L.vo 286/2005, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, stabilisce che il committente del trasporto, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni (o un suo delegato alla compilazione) deve: riportare sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'art. 7-bis, comma 1 del D.L.vo 286/2005 il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori; ovvero allegare alla documentazione

ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (art. 7, comma 5, D.L.vo 286/2005).

In particolare, qualora tali indicazioni non siano riportate sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti, ovvero la dichiarazione sopraindicata non sia allegata ai documenti equipollenti, al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 (da € 600 a 1.800).

La medesima sanzione ricorre anche nei casi in cui il vettore, ad un successivo controllo, risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

La disciplina del presente paragrafo non trova applicazione nell'autotrasporto internazionale svolto sia da imprese italiane che estere; per queste ultime, anche quando svolgono trasporti interni di cabotaggio.

**5. Sanzioni per mancanza di documenti equipollenti nei trasporti internazionali o di cabotaggio.** Al fine di rendere ancora più penetrante e concreta l'attività di controllo su strada dei veicoli immatricolati all'estero utilizzati per lo svolgimento di operazioni di trasporto internazionale di merci oppure di cabotaggio, l'art. 1-bis, comma 2, lettera d), Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127, ha riformulato il testo dell'art. 7-bis, comma 6, del D.L.vo 286/2005, rendendo possibile la contestazione delle relative violazioni direttamente nei confronti del conducente del veicolo (in luogo del vettore straniero) con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 207 C.d.S.

Le sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.L.vo 286/2005 (da € 600,00 a € 1.800,00) si applicano nell'ipotesi in cui il documento equipollente sia stato compilato non correttamente, nonché nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato affatto redatto, mentre le sanzioni di cui al comma 5 del citato art. 7-bis (da € 40 a € 120 con l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo) si applicano nell'ipotesi in cui il documento equipollente sia stato redatto ma non si trovi a bordo del veicolo durante la circolazione.

A quest'ultima violazione conseguirà l'intimazione, ex art. 180, comma 8, del Codice della Strada, ad esibire il documento mancante presso qualsiasi Ufficio di Polizia entro il termine di 15 giorni, decorso il quale - in ogni caso - il veicolo sottoposto a fermo dovrà essere restituito all'avente titolo.

Le stesse sanzioni, come meglio precisato al punto 3 della presente circolare, si applicano anche in caso di mancanza o incompleta compilazione del solo documento equipollente finalizzato ad attestare in modo inequivocabile lo specifico trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento in territorio italiano ed oggetto di controllo stradale.

Si rammenta che, conseguentemente, tutte le altre irregolarità riferite allo svolgimento dell'attività di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria rientrano nella più grave ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 46-bis della Legge 298/1974.</FONT></div>

## **6. Procedure per l'accertamento della responsabilità della filiera di trasporto.**

L'art. 1-bis, comma 2, lettera f), del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2010, n. 127 ha modificato anche l'art. 8 del D.L.vo 286/2005. Secondo la nuova formulazione della norma, l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto, non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del proprietario delle merci, in occasione di alcune violazioni commesse dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci in conto di terzi può essere effettuato:

**contestualmente alla contestazione** della violazione commessa dall'autore materiale della medesima (e cioè dal conducente), mediante l'esame:

- del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (art. 8, comma 1, D.L.vo 286/2005);
- della scheda di trasporto (il cui contenuto è stato approvato con il decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD), che ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, D.L.vo 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di cui al citato art. 8 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto;
- dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla scheda di trasporto ai sensi dell'art. 7-bis D.L.vo 286/2005;

**successivamente al controllo su strada**, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, si prevede che:

- l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto stesso;
- entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, qualora dall'esame dello stesso emergano responsabilità, applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste; - ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, comma 8 C.d.S., le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato l'allegato modulo (All. 2).

## **7. Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale.**

Sostanzialmente la normativa vigente contempla due tipologie di verifiche successive al controllo su strada, diverse per presupposti e modalità.

Il comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S., introdotto dall'art. 30 L. 120/2010, prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente, da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

L'autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali.

Il comma 7-bis dell'articolo 7 del D.L.vo 286/2005, introdotto dall'articolo 51 della L. 120/2010, prevede che, quando da una violazione di una norma del Codice della Strada derivi un incidente mortale o con lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia commessa da veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C+E, è disposta la verifica presso vettore, committente, caricatore e proprietario della merce del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dallo stesso art. 7 e dall'art. 83-bis L. 133/2008.

A quest'ultimo proposito si evidenzia che i commi 14 e 15 dell'art. 83-bis prevedono che, in presenza di violazioni fiscali, finanziarie e previdenziali, le autorità competenti applichino le sanzioni ivi contemplate, salvo il caso previsto dal comma 16 del medesimo art. 83-bis.

Le autorità competenti all'applicazione di tali sanzioni sono state individuate con il Decreto 16 settembre 2009 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo Economico. Per quest'ultimo profilo si fa riserva di diramare le necessarie direttive attuative.

Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Allegato 1 alla circolare prot. n. 74491 del 15.9.2010

Come è cambiata la norma

**Articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298 - Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria**

1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000. nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice.

**Le nuove regole**

L'art. 52, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto l'art. 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Ai sensi di questa nuova disposizione di legge, qualora con un veicolo immatricolato all'estero vengano effettuati trasporti di cabotaggio in violazione delle nuove disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21/10/2009 (i cui artt. 8 e 9 in materia sono entrati in vigore già dal 14 maggio scorso), si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 (pagamento in misura ridotta ammesso pari a euro 5.000).

Si osserva che nonostante il citato art. 46-bis faccia riferimento al Regolamento (CEE) n. 3118/93 ed alla disciplina nazionale di attuazione (che era contenuta nel D.M. 3 aprile 2009), tali riferimenti vanno ora intesi alla nuova disciplina comunitaria contenuta nel predetto Regolamento (CE) n. 1072/2009.

Il veicolo con cui vengono effettuate le operazioni abusive di cabotaggio deve essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi (che divengono sei in caso di reiterazione nel triennio) ed essere affidato in custodia - secondo le procedure dell'art. 214 del CDS ed a spese del responsabile della violazione - ad uno dei soggetti individuati dall'art. 214-bis dello stesso

Di fondamentale rilevanza risulta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 207 del CDS

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/74, la mancanza della documentazione attestante la regolarità del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento (ed oggetto di controllo su strada) e, cioè, la sola prova documentale - documento equipollente - finalizzata ad attestare in modo inequivocabile la legittimità di tale trasporto effettuato in ambito nazionale consecutivamente ad un trasporto internazionale in ingresso (di cui all'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1072/2009), nonché la incompleta compilazione o la mancanza del citato documento equipollente a bordo del veicolo che sono ora oggetto della specifica disciplina sanzionatoria del comma 6 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005.

Pertanto, nel caso in cui durante l'effettuazione di un trasporto di cabotaggio a bordo del veicolo si trovi il predetto documento equipollente comprovante lo specifico trasporto nazionale in corso di svolgimento ma risultino violate le altre condizioni contemplate nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 (ad es. mancanza a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria, mancata esibizione della lettera di vettura internazionale "CMR" comprovante il precedente trasporto internazionale in ingresso che legittima lo svolgimento dell'attività di cabotaggio, mancata esibizione della documentazione riferita ai precedenti trasporti di cabotaggio eventualmente già eseguiti, accertato superamento del numero dei viaggi consentiti in regime di cabotaggio, mancata osservanza dei limiti temporali per l'esecuzione dell'attività di cabotaggio in territorio italiano, ecc.), saranno comunque applicate le sanzioni di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/1974.

Nell'ipotesi in cui le irregolarità si riferiscano:

- sia alle modalità di esecuzione dell'attività di cabotaggio (ad es.: a bordo del veicolo non si trova la copia certificata conforme della licenza comunitaria o la documentazione attestante il trasporto internazionale in entrata, nonché precedenti trasporti di cabotaggio svolti, ovvero quando la stessa risulti incompleta. ecc.);
- sia alla documentazione che obbligatoriamente deve accompagnare il trasporto di cabotaggio oggetto di controllo su strada;

troveranno applicazione entrambe le fattispecie sanzionatorie (art. 46-bis della legge n. 298/74 ed art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 286/2005).

In definitiva: le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 - espressamente richiamate dal comma 6 del medesimo art. 7-bis - si applicano anche in caso di mancanza o incompleta compilazione del solo - documento equipollente finalizzato ad attestare in modo inequivocabile lo specifico trasporto- di cabotaggio in corso di svolgimento in territorio italiano ed oggetto di controllo stradale. Di conseguenza tutte le altre irregolarità riferite allo svolgimento dell'attività di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria rientrano nella più grave ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/74.

## **Come è cambiata la norma**

### **Articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - Prevenzione e accertamento degli illeciti.**

1. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.
3. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo H l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
4. Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 235, e successive modificazioni.

### **LE NUOVE REGOLE**

L'art. 52, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha modificato il comma 4 dell'art. 60 della legge n. 298/74, sostituendolo con il seguente: "Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".

Per effetto di tale modifica per le citate violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della legge n. 298/74 è ora ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

in particolare:

art. 26/1° comma - Pagamento in misura ridotta: Euro 4.130,00 (prima fattispecie) - Euro 5.164,00 (reiterazione);

art. 26/2° comma - Pagamento in misura ridotta: Euro

art. 46/1° comma - Pagamento in misura ridotta: Euro 4.130,00 (prima fattispecie) - Euro 5.164,00 (reiterazione).

Considerato che in tali casi è prevista la devoluzione dei proventi contravvenzionali all'Erario, il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F23, completo dei codici dell'atto di accertamento, del soggetto impositore, di quello destinatario del pagamento, nonché del codice tributo (ovvero "741T" "sanzioni amministrative - multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative") e della relativa somma da corrispondere per la definizione del procedimento sanzionatorio titolo di pagamento in misura ridotta.

Al trasgressore (e, cioè, al soggetto che ha disposto [esecuzione del trasporto nazionale abusivo - in conto proprio o per conto di terzi - o che ha esercitato abusivamente l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi), dovrà essere consegnata, all'atto della notifica del verbale di contestazione mod. 352 Pol. Str., una fotocopia del modello F23. compilata dall'operatore su strada o dall'ufficio dal quale lo stesso dipende, completa dei dati necessari per la corretta esecuzione del pagamento all'Erario, il trasgressore dovrà riportare le medesime voci sull'originale del modello, distribuito presso gli uffici postali, o presso gli sportelli bancari, o compilabile via web secondo le istruzioni di ciascuna società bancaria.

### **Cosa è cambiato.**

L'originaria formulazione dell'art. 60, comma 4, della legge n. 298/74 prevedeva che le per le violazioni amministrative di cui agli artt. 25 e 46 della medesima legge non fosse ammissibile il pagamento in misura ridotta

Pertanto gli atti contravvenzionali dovevano essere trasmessi - ai sensi dell'art. 202, comma 3-bis, del CDS - al Prefetto del luogo dove erano state accertate le violazioni in questione per la successiva emissione dell'ordinanza di ingiunzione di

In caso di vettori stranieri - non potendo trovare applicazione l'art. 207 del CDS - si poneva così il problema della notifica di tale provvedimento prefettizio all'estero e dell'attivazione delle procedure di riscossione delle somme non eventualmente pagate dal trasgressore residente all'estero.

### **Come è cambiata la norma**

#### **Articolo 6-bis Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia.**

1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.

### **Come è cambiata la norma**

#### **Art. 7 - Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce**

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298: si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non

sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto dei trasporto che abbiano fornito istruzioni ai conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo il committente, o un suo delegato alla

compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, ai committente è applicata la sanzione prevista dell'articolo 7-bis, comma 4

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

articolo 61 (sagoma limite);

articolo 62 (massa limite);

articolo 142 (limiti di velocità);

articolo 164 (sistemazione dei carichi sui veicoli);

articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. N caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni

### **Le nuove regole**

Allo scopo di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'attività di accertamento della responsabilità dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto (ed, in particolare, del

committente e del vettore), sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

In particolare, le modifiche apportate all'art. 7 (commi 4 e 5), 7-bis (commi 3, 5 e 6) ed 8 (commi 1, 2 e 3) del citato decreto legislativo n. 286/2005 consentiranno - di fatto - di anticipare già in occasione dei controlli stradali l'attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità da parte del committente (nonché del vettore) insieme con l'autore materiale delle violazioni (conducente del veicolo)

Infatti, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005:

- in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità (art. 142 del Nuovo Codice della Strada) o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 del Nuovo Codice della Strada), gli organi di polizia stradale "verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione" (art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 286/2005)

Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella "scheda di trasporto" o nella documentazione equivalente ovvero allegata alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme; "in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale", il committente del trasporto nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni (o un suo delegato alla compilazione) devono:

riportare sulla "scheda di trasporto" o sulla documentazione equivalente di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005 il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

ovvero allegare alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori (art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 286/2005).

Qualora

- tali indicazioni non siano riportate sulla "scheda di trasporto" o sui documenti equivalenti

- la dichiarazione sopraindicata non sia allegata ai documenti equipollenti;

al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 (da 600 euro a 1.800 euro). La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di aver omesso di:

1) riportare sulla "scheda di trasporto" o sui documenti equivalenti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

2) allegare ai documenti equipollenti la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

La medesima sanzione ricorre anche nei casi in cui il vettore, ad un successivo controllo, risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.

### **Come è cambiata la norma**

#### **Art. 7-bis Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Istituzione della scheda di trasporto.**

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico c'era stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di

trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione, in caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

### **Le nuove regole**

Al fine di rendere ancora più penetrante e concreta l'attività di controllo su strada dei veicoli immatricolati all'estero utilizzati per lo svolgimento di operazioni di trasporto internazionale di merci oppure di cabotaggio, art. 1-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 103/2010, convertito, con modificazioni: dalla legge n. 127/2010, ha riformulato il testo dell'art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 286/2005, rendendo possibile la contestazione delle relative violazioni direttamente nei confronti del conducente del veicolo (in luogo del vettore straniero) con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 207 del Nuovo Codice della Strada.

Infatti: "Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3,

ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni".

Si chiarisce che le sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 (da euro 600,00 a euro 1.800,00) si applicano nell'ipotesi in cui il documento equipollente di trasporto non sia stato compilato correttamente, nonché nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato affatto redatto.

Le sanzioni di cui al comma 5 del citato art. 7-bis (da euro 40 a euro 120 con l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo) si applicano, invece, nell'ipotesi in cui il documento equipollente di trasporto sia stato redatto ma non si trovi a bordo del veicolo durante la circolazione stradale. A quest'ultima violazione conseguirà l'intimazione, ex art. 180, Gomma 8, del Codice della Strada, ad esibire il documento mancante presso qualsiasi Ufficio di Polizia entro il termine di 15 giorni, decorso il quale - in ogni caso - il veicolo sottoposto a fermo dovrà essere restituito all'aveente titolo.

Le stesse sanzioni: come meglio precisato nella scheda relativa all'art. 46-bis della legge n. 298/74, si applicano anche in caso di mancanza o incompleta compilazione della sola documentazione equipollente finalizzata ad attestare in modo inequivocabile lo specifico trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento in territorio italiano ed oggetto di controllo stradale.

Si rammenta che, conseguentemente, tutte le altre irregolarità riferite allo svolgimento dell'attività di cabotaggio in violazione della disciplina comunitaria rientrano nella più grave ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 46-bis della legge n. 298/74.

### **Come è cambiata la norma**

#### **Art. 7-ter Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni in materia di azione diretta.**

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore

### **Come è cambiata la norma**

## **Art. 8 Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Procedura di accertamento della responsabilità.**

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima: da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applicano le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

### **Le nuove regole**

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286/2005 - così come modificato dal dall'art. 1-bis, comma 2, lettera O, del decreto-legge n. 103/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010 - l'accertamento delle responsabilità dei soggetti della filiera del trasporto (non solo del committente o del vettore, ma anche del caricatore e del proprietario delle merci) può essere effettuato:

- contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima (e cioè dal conducente), mediante l'esame:

- del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (art. 8/1a comma del decreto legislativo n. 286/2005);

- della "scheda di trasporto" (il cui contenuto è stato approvato con il decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD), che ai sensi dell'art. 7-bis. comma 2, del decreto legislativo n. 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della

procedura di accertamento delle responsabilità di cui al citato art. 8 di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto:

- dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla "scheda di trasporto" ai sensi dell'art. 7-bis del più volte richiamato decreto legislativo n. 286/2005,

- successivamente al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione (e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza).

In quest'ultima ipotesi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 (e, cioè, del vettore, del committente, nonché del caricatore e del proprietario delle merci) dovrà essere attivata nei 15 giorni successivi al controllo su strada una specifica procedura di accertamento d'ufficio delineata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286/2005.

Più precisamente:

a) l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai predetti soggetti la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta;

b) entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emergano responsabilità applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste;

c) ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180/8° comma del Nuovo Codice della Strada, le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato l'allegato modulo.

Allegato 2 alla circolare prot. n. 74491 del 15.9.2010

**INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE**

Spett. ....

Via .....

città ..... cap .....

Oggetto: Richiesta esibizione di copia del contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativa 21 novembre 2005, n. 286

(disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Il giorno ..... alle ore ..... personale dipendente di questo Ufficio ha accertato che il conducente del veicolo ..... targato ..... di proprietà di ..... con il quale si stava effettuando un trasporto nazionale di merci per conto di terzi costituito da ..... ha violato le disposizioni di cui all'articolo ..... del Nuovo Codice della Strada.

Dall'esame della documentazione esibita da parte del conducente del veicolo

-ovvero .....

- è risultato che codesta impresa era committente/vettore/proprietaria delle merci/caricatore delle merci/nell'ambito del trasporto sopraindicato

Nella circostanza il conducente non era in grado di esibire il relativo contratto di trasporto stipulato in forma scritta, nonostante a bordo del veicolo fosse stata presente una dichiarazione sottoscritta dal committente/vettore che ne attestava l'esistenza.

Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286/2005 entro 30 giorni dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio la copia del contratto di trasporto redatta in forma scritta.

Si dà avviso che ove tale copia del contratto di trasporto in forma scritta non pervenga entro il termine sopraindicato sarà applicata a suo carico la sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Nuovo Codice della Strada.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 286/2005, si comunica che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, codesta impresa sarà comunque ritenuta responsabile, in concorso con il conducente, della violazione di cui all'art. .... del Nuovo Codice della Strada per la quale sarà redatto e notificato, nei termini di legge, un nuovo verbale di contestazione a suo carico.

La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è ..... presso l'Ufficio ..... potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi

-----

[1] Indicare merci trasportate.

[2] Indicare il tipo di documento esibito dal conducente ed i relativi estremi.

[3] Eliminare la voce che non ricorre.

## **Come è cambiata la norma**

### **Art. 11-bis - Imballaggi e unità di movimentazione.**

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

-----

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. 6 luglio 2010, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, c. 2, lett. b), D.L. 6 luglio 2010, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 51, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120.

(4) In precedenza, infatti, quando il contratto di trasporto non era stato concluso in forma scritta, la procedura di accertamento della responsabilità (che interessava "il committente, o, in mancanza vettore") esperita d'ufficio ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 286/2005 si concludeva con l'inoltro all'ufficio di polizia Stradale di una dichiarazione scritta in cui il committente attestava che "sia il vettore che il conducente del veicolo sono stati adeguatamente e preventivamente sensibilizzati al più rigoroso rispetto dei limiti di velocità (ad. 142 del Nuovo Codice della Strada) e delle disposizioni che disciplinano i tempi di guida e di riposo degli autisti professionali

(art. 174 del Nuovo Codice della Strada) per l'esecuzione delle operazioni di trasporto stradale, eludendo così l'attività di accertamento d'ufficio che lo riguardava (finalizzata ad accertarne profili di autonoma corresponsabilità" per le eventuali violazioni commesse dal conducente del veicolo relative all'inosservanza dei limiti di velocità e/o dei tempi di guida e di riposo).

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

(6) Non è prevista l'esibizione successiva a norma dell'art. 180/8° comma del Nuovo Codice della Strada.

[7] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

[8] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

[10] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

[11] Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

[12] Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010: "Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e) si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

[13] Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.

[14] Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1-bis, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127/2010.